

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO** con sede in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II, n. 132 – CAP 84084, Cod. Fisc. 80018670655, nel seguito più semplicemente denominata **Università**, rappresentata dal prof. Vincenzo Loia, nato a Portici (Na) il 16.12.1961, nella sua qualità di Rettore pro-tempore, domiciliato per la sua carica presso l'Università,

E

l'**ISTITUTO SCOLASTICO** COMPRESIVO PARMENIDE DI ASCEA

Codice meccanografico SAIC85500G, con sede in ASCEA (SA) alla via ELEA, 33, Cod. Fisc. 84001920655 nel seguito più semplicemente

denominato **Istituto**, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. LUCA MATTIOLLO nato/a a TORRE DEL GRECO il 13/5/1975, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto.

VISTI

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 5 e 13, che disciplinano criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- l'art. 11 del citato D.M. n. 249/2010 che stabilisce che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ai predetti docenti sono affidati compiti tutoriali, in qualità di: a) tutor coordinatori e b) tutor dei tirocinanti;
- l'art. 12 del soprarichiamato D.M. n. 249/2010, nelle parti in cui prevede che "per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università [...] stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche [...] a tal fine accreditate e che "ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna annualmente un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011, che definisce criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;

- il D.M. 8 novembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 11, comma 5, del DM n. 249, recante "disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le Università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249";
- il Decreto Ministeriale 30 novembre 2012 n. 93, recante "Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio" ed in particolare l'art. 6, che prevede espressamente la possibilità di espletare il tirocinio, in deroga al medesimo Decreto, presso istituti scolastici non presenti nell'elenco regionale delle scuole accreditate;
- i decreti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Direzione Generale con i quali vengono pubblicati gli elenchi ufficiali delle istituzioni scolastiche e paritarie accreditate in ambito regionale per l'accoglienza di tirocinanti per il Tirocinio preposto al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno;
- il Decreto Ministeriale N. 755 del 6 luglio 2021, con il quale l'Università degli Studi di Salerno è autorizzata ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità VI ciclo, a.a. 2020/2021, ai sensi degli artt. 5 e 13 del citato D.M. n. 249/2010 e del DM 30 settembre 2011;
- il d.l. 8 aprile 2020, n. 22 (conv. con modif. dalla l. 6 giugno 2020, n. 41) e in particolare l'art. 6, co. 2, secondo cui "Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale";
- l'accordo di rete tra Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania "Linee di indirizzo e proposte operative per lo svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità";
- il D.R. 1 luglio 2021, rep. n. 1191, con il quale è stata istituita l'Alta Scuola per la formazione degli Insegnanti di questa Università ed è stato emanato il relativo Regolamento di organizzazione e funzionamento;
- il verbale del 10 gennaio 2022, con il quale il Comitato Tecnico Scientifico dell'Alta Scuola per la formazione degli Insegnanti di questa Università ha approvato il presente testo di convenzione,

PREMESSO

- che sono attivati presso l'Università i corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, VI ciclo, a.a.2020/2021;
- che l'Istituto è accreditato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la regione CAMPANIA, per l'accoglienza di tirocinanti per il Tirocinio preposto al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno, ovvero intende ospitare tirocinanti rientranti in una delle ipotesi previste dall'art 6, co.1, del DM 30 novembre 2012, n. 93 e, a tal fine, è in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 6 per ospitare tali tirocinanti;
- che l'Istituto dichiara di possedere i requisiti, strumentali, strutturali, di risorse umane e di attività svolte negli anni, previsti dagli allegati A e B al D.M. 93/2012;
- che l'Istituto dichiara di essere dotato delle strutture e di tutte le condizioni necessarie ad accogliere tirocinanti per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste dai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi degli artt. 5 e 13 del citato D.M. 249/2010.

Tutto quanto innanzi richiamato e premesso,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto e finalità. L'Istituto è disponibile ad ospitare gli studenti iscritti al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità VI ciclo, istituito presso l'Università per l'a.a. 2020/2021.

L'Istituto e l'Università si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a coordinare i propri interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di tirocinio didattico previsto dall'Allegato B all'art. 2 del DM 30/09/2011, per qualificare la funzione docente di sostegno e la relativa formazione professionale con una preparazione che, unitamente a itinerari formativi teorici, offra spazi per progettualità ed esperienze concrete.

Art. 2. Attività di tirocinio. Il tirocinio diretto è da espletarsi per il monte ore previsto dalla normativa vigente (150 ore) in un periodo di non meno di 5 mesi ed è effettuato in modalità in presenza e/o a distanza sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto. Le attività di tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dall'Università ovvero dall'Istituto che siano coerenti con le finalità del percorso di specializzazione con particolare riferimento alla crescita professionale degli operatori attivi nell'Istituto.

Il tirocinio indiretto comprende attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti dei laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso l'Università e presso l'Istituto sede del tirocinio.

Più in generale le attività di tirocinio possono prevedere:

- attività di osservazione, ricostruzione e analisi di pratiche educativo-didattiche nelle scuole e nelle classi;
- analisi, progettazione e partecipazione, anche guidate, a interventi, esperienze e progetti didattici disciplinari e interdisciplinari, di classe, interclasse e di scuola;
- conduzione e valutazione delle esperienze in collaborazione con i docenti tutor dei tirocinanti di cui al successivo art. 4.

Art. 3. Attività del tirocinante. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è svolto a titolo non oneroso.

Il tirocinio è obbligatorio e comporta il conseguimento dei CFU solamente se interamente svolto.

In via sperimentale in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza, il tirocinante partecipa alle attività di tirocinio diretto integrato attivate dall'Istituto, in modalità sincrona e/o asincrona con docenti dell'Istituto, ivi comprese quelle degli organi collegiali e quelle extracurricolari, così come indicato nelle "Linee di indirizzo, proposte operative e buone pratiche da utilizzarsi gradualmente ed in via sperimentale nell'ambito delle attività di tirocinio dei corsi di specializzazione per la formazione degli insegnanti di sostegno didattico agli alunni con disabilità".

Per lo svolgimento delle attività, il tirocinante sarà tenuto a:

- munirsi preventivamente, di certificato di sana e robusta costituzione ad uso scolastico, rilasciato dall'A.S.L. competente o dal proprio medico curante;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- tenere un comportamento consono alla delicatezza della funzione educativa;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4. Tutor dei tirocinanti. Il tirocinio diretto è seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'Istituzione scolastica.

Ai sensi dell'art. 11 del DM 10.9.2010, n. 249, i tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti, così come indicato nelle "Linee di indirizzo,

proposte operative e buone pratiche da utilizzarsi gradualmente ed in via sperimentale nell'ambito delle attività di tirocinio dei corsi di specializzazione per la formazione degli insegnanti di sostegno didattico agli alunni con disabilità".

I tutor dei tirocinanti sono individuati e nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche ricomprese negli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate, in base a quanto stabilito dal DM 8.11.2011, al quale espressamente si rinvia.

I tutor dei tirocinanti accolgono ed assistono i tirocinanti e ne organizzano l'attività, in accordo e collaborazione con i tutor coordinatori. Ai tirocinanti non possono in alcun caso essere delegate funzioni o compiti pertinenti alla professionalità e alla responsabilità dei docenti d'aula.

L'attività di assistenza ai tirocinanti comprende attività d'aula e attività extra-aula.

L'attività d'aula comprende i seguenti compiti:

- accoglienza dei tirocinanti in aula, anche virtuale, durante lo svolgimento dell'ordinaria attività didattica;
- assistenza agli interventi didattici effettuati dai tirocinanti;
- assistenza alle prove di valutazione realizzate dai tirocinanti;

L'attività extra-aula comprende i seguenti compiti:

- partecipazione alle riunioni organizzative del tirocinio;
- accompagnamento al tirocinante nell'attività di preparazione degli interventi didattici e nella conoscenza alla realtà locale.

Al termine del percorso, l'Istituto rilascia al tirocinante un apposito attestato che, debitamente controfirmato dal tutor e dal tirocinante, riporti:

- il numero di ore di tirocinio svolte (tale numero deve essere pari a quello richiesto dalla normativa vigente);
- le attività svolte durante il tirocinio.

Copia del predetto attestato è trasmesso dall'Istituto all'Università.

ART. 5. Tutor coordinatori. Per tutor coordinatori si intendono i docenti che coordinano il lavoro dei tirocinanti e dei docenti tutor dei tirocinanti. I loro compiti sono:

- collaborazione con l'Università nell'attivare il tirocinio;
- predisposizione, d'intesa con ciascun tirocinante, del piano individuale di tirocinio;
- coordinamento degli insegnanti tutor dei tirocinanti, nel contesto organizzativo dell'Istituto scolastico sede di tirocinio;

- consulenza ai tirocinanti per la progettazione degli interventi e delle verifiche;
- valutazione dell'attività di tirocinio in collaborazione con i docenti tutor dei tirocinanti;
- assistenza durante l'elaborazione della relazione finale di tirocinio.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del citato DM 8.11.2011, gli incarichi di tutor coordinatore sono incompatibili con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o presso i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137.

ART. 6. Compiti dell'Istituto. L'Istituto si impegna a comunicare all'Università:

- cognome e nome del/dei tutor del/dei tirocinante/i individuato/i;
- struttura;
- che la designazione del/dei tutor è avvenuta in conformità a quanto stabilito dal citato DM 8.11.2011;
- attestazione finale di tirocinio.

L'Istituto si impegna a condividere un progetto di accoglienza al tirocinio e a inserirlo nel Piano di Offerta Formativa (POF).

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Istituto mette a disposizione materiali, attrezzature, sussidi didattici e tecnologico-multimediali ed il personale tecnico eventualmente necessario per il loro utilizzo.

Art. 7. Compiti dell'Università. L'Università si impegna a:

- condividere con l'Istituto Scolastico un progetto di tirocinio qualora sia proposto dalla scuola, con modalità operative coerenti con le attività didattiche, i laboratori ed il tirocinio indiretto;
- mettere a disposizione gli spazi e le attrezzature per la preparazione e l'organizzazione dell'attività teorica e pratica del tirocinio;
- curare la formazione dei tutor coordinatori e dei tutor dei tirocinanti per lo svolgimento delle rispettive funzioni;
- rilasciare ai docenti tutor e ai referenti dell'Istituto un'attestazione dell'attività formativa e/o organizzativa svolta, in relazione ad una certificazione del Dirigente Scolastico. In tale attestato dovrà essere indicato il nominativo dell'Istituto, l'oggetto e la durata del periodo di collaborazione;
- assicurare ciascun tirocinante, durante le attività oggetto della presenza Convenzione, contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore (attualmente sono in corso le polizze

infortuni n. 261044627 e RCT n. 261044624 stipulate con la compagnia Generali Italia s.p.a.). In caso di sinistro che accada durante lo svolgimento del tirocinio, l'Istituto si impegna a segnalare tempestivamente e senza ritardo l'incidente all'Università e alla Compagnia assicurativa. Non è prevista copertura assicurativa per i tragitti;

- riconoscere all'Istituto, ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. e, del D.M. 948/2016, per ogni tirocinante una somma pari a € 330,00 (euro trecentotrenta/00). Tale importo sarà versato sul conto corrente indicato dall'Istituto al momento della trasmissione dell'attestato finale di tirocinio. L'Università non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo pagamento del predetto importo dovuto a mancata o errata comunicazione del conto corrente.

Art. 8. Rapporto fra l'Università e l'Istituto. La collaborazione mediante Convenzione e il rapporto costante che si instaura tra l'Università e l'Istituto potranno favorire lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione didattica ed educativa.

Il rapporto fra l'Università e l'Istituto si configura come paritetico e rispettoso della reciproca autonomia, collaborativo e interattivo. A tale scopo, i soggetti firmatari della presente convenzione si impegnano a scambiarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al buon funzionamento delle attività.

Art. 9. Interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dallo studente solo per gravi motivi documentati. In ogni caso l'interruzione anticipata che non avesse consentito lo svolgimento delle ore necessarie per l'attribuzione dei crediti formativi non darà diritto all'assegnazione dei CFU relativi al tirocinio né a ricevere l'attestazione relativa alle ore di tirocinio eventualmente già svolte. L'Istituto può interrompere il tirocinio in caso di gravi motivi o di comportamenti del tirocinante non conformi a quanto previsto dalla presente Convenzione ed è tenuto a comunicare all'Università e al tirocinante l'eventuale interruzione del tirocinio e le motivazioni sottese.

In ogni caso, l'interruzione del tirocinio impedisce il riconoscimento delle somme di cui all'art. 7 a favore dell'Istituto ospitante.

Art. 10. Durata della convenzione. La presente convenzione ha validità dalla data di avvio del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno nell'ambito del quale è attivato il tirocinio fino al 16 luglio 2022.

Art. 11. Spese di registrazione e bollo. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86 n.131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge. L'imposta è a carico del soggetto ospitante, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 12. Trattamento dei dati personali. Le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.n.30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento Ue 2016/679.

Art. 13. Foro competente. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo amichevole, saranno devolute al Giudice ordinario - Foro esclusivo di competenza territoriale dell'Università degli Studi di Salerno tutte le controversie inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art.14 Norme finali. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il presente atto, redatto in un unico originale informatico, è firmato digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, e del Decreto Legislativo 82/2005 e rispettive norme collegate.

Per l'Università degli Studi di Salerno

Il Rettore

firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Per l'Istituto Scolastico

Il Dirigente Scolastico

firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.